REGOLAMENTO (CEE) N. 3607/89 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che stabilisce un nuovo regime commerciale [1] prevede l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

— 300 tonnellate di agli del codice NC ex 0703 20 00, dal 1° febbraio al 31 maggio;

— 1 200 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,

— 1 300 tonnellate di piselli congelati del codice NC 0710 21 00,

— 545 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, del capitolo 22 della NC,

— 5 420 ettolitri di acqueviti di prugne commercializzate con il nome di «Sljivovica», del codice NC ex 2208 90 33, e

— 1 500 tonnellate di tabacco «Prilep» dei codici NC ex 2401 10 60 e ex 2401 20 60, specificato in un accordo sotto forma di scambio di lettere dell'11 luglio 1980,

originari della Iugoslavia;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono gradualmente soppressi negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, tuttavia il regolamento (CEE) n. 4150/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con la Iugoslavia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87 [2] prevede che la Repubblica portoghese rimandi al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3] e per i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [4], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1236/89 [5]; che, quindi, i contingenti tariffari indicati più sopra, ad esclusione di quelli previsti per i piselli congelati, le acqueviti di prugne e il tabacco «Prilep» si applicano soltanto alla Comunità, escluso il Portogallo;

considerando che le acqueviti di prugne e il tabacco «Prilep» devono essere accompagnati da un certificato di autenticità; che è opportuno aprire questi contingenti per il 1990;

considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 1673/89 del Consiglio, del 12 giugno 1989, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo [6], i dazi doganali previsti per le acqueviti di prugne provenienti dalla Spagna e dal Portogallo sono totalmente sospesi; che occorre applicare la stessa aliquota di dazi alle importazioni di questi prodotti originari della Iugoslavia;

considerando che le importazioni dei vini nella Comunità sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che tali vini sono ammessi al beneficio di detti contingenti a condizione del rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre adottare le disposizioni necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari di Iugoslavia, durante i periodi seguenti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascuno:

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.
(2) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
(6) GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC (a) (b)	Designazione delle merci	Volume contingentale	Dazio contingentale	Applicabile
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1507	ex 0703 20 00	Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio 1990	300 t	6,5 %	Comunità escluso il Portogallo
09.1509	ex 0709 60 10	Peperoni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990	1 200 t	3,4 %	Comunità escluso il Portogallo
09.1511	0710 21 00	Piselli (Pisum sativum), dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990	1 300 t	6,7 %	Comunità nella sua composizione attuale
09.1515		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli del codice 2009:	545 000 hl		Comunità escluso il Portogallo
		– altri vini; mosti di una la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole:			
		– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:			
		– – – altri:			
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol:			
		– – – – – altri:			
	2204 21 25	– – – – – – Vini bianchi		6,4 ecu/hl	
	ex 2204 21 29	– – – – – – altri vini			
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol:			
		– – – – – altri:			
	2204 21 35	– – – – – – Vini bianchi		7,5 ecu/hl	
	ex 2204 21 39	– – – – – – altri vini			
		– – altri:			
		– – – altri:			
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol:			
		– – – – – altri:			
	2204 29 25	– – – – – – Vini bianchi		4,8 ecu/hl	
	ex 2204 29 29	– – – – – – altri vini			
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol:			
		– – – – – altri:			
	2204 29 35	– – – – – – Vini bianchi		5,9 ecu/hl	
	ex 2204 29 39	– – – – – – altri vini,			
		dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990			
09.1503	ex 2208 90 33	Acqueviti di prugne commercializzate con il nome di Sljivovica in recipienti di 2 litri o meno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990	5 240 hl	0	Comunità nella sua composizione attuale

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1505	ex 2401 10 60 ex 2401 20 60	Tabacco «Prilep», dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990	1 500 t	5,2 % MIN 10,5 ECU MAX 26,2 ECU 100 kg/netto	Comunità nella sua composizione attuale

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(b) Codice Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.1507	ex 0703 20 00	0703 20 00 * 10 0703 20 00 * 20 0703 20 00 * 30
09.1515	ex 2204 21 29	2204 21 29 * 95 2204 21 29 * 96
	ex 2204 21 39	2204 21 39 * 94 2204 21 39 * 95 2204 21 39 * 96
	ex 2204 29 29	2204 29 29 * 91
	ex 2204 29 39	2204 29 39 * 93
09.1503	ex 2208 90 33	2208 90 33 * 10
09.1505	ex 2401 10 60	2401 10 60 * 10
	ex 2401 20 60	2401 20 60 * 10

b) Nei limiti di questi contingenti tariffari il Regno di Spagna applica dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 4150/87.

c) Nei limiti dei contingenti tariffari relativi ai piselli, alle acqueviti di prugne e al tabacco «Prilep», la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 4150/87.

2. Le importazioni di vini sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché essi siano ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. All'importazione d'acqueviti di prugne e di tabacco «Prilep», detti prodotti devono essere accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dalla competente autorità iugoslava, conformemente ai modelli allegati al presente regolamento.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del

volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione in merito ai prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti, finché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	2 No	**ORIGINAL**
	3 Quota year Année contingentaire	4 Country of destination Pays de destination
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	6 Issuing authority Organisme émetteur	
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7 **CERTIFICATE OF AUTHENTICITY** **CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ** **Plum spirit 'Šljivovica'** **Eau-de-vie de prunes «Šljivovica»** (CN Code ex 2208 90 33) (Code NC ex 2208 90 33)	

9 Marks and numbers — Number and kind of packages Marques et numéros — Nombre et nature des colis	10 % vol of alcohol % vol d'alcool	11 Litres Litres

12 % vol of alcohol and litres (in words)
% vol d'alcool et litres (en lettres)

13 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

I hereby certify that the plum spirit 'Šljivovica' described in this certificate corresponds with the definition given on the reverse.
Je certifie que l'eau-de-vie de prunes «Šljivovica» décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso.

Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
(Cachet et signature)

DEFINITION

Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name ŠLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to the quality of spirituous beverages, published in the Official Journal of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on 7 October 1971.

DÉFINITION

Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol, commercialisée sous la dénomination ŠLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques publiée au Journal officiel de la république socialiste fédérative de Yougoslavie le 7 octobre 1971.

1 Exporter (name, full address, country)
Exportateur (nom, adresse complète, pays)

2 No

ORIGINAL

3 Quota year
Année contingentaire

4 Country of destination
Pays de destination

5 Consignee (name, full address, country)
Destinataire (nom, adresse complète, pays)

6 Issuing authority
Organisme émetteur

7

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY
CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

Tobacco — Tabac
'Prilep'

(CN Code ex 2401 10 60 and ex 2401 20 60)
(Code NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60)

8 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport

9 Marks and numbers — Number and kind of packages
Marques et numéros — Nombre et nature des colis

10 Net weight (kg)
Poids net (kg)

11 Net weight (kg) (in words)
Poids net (kg) (en lettres)

12 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR
I hereby certify that the tobacco described in this certificate is 'Prilep' tobacco within the meaning of the Agreement.
Je certifie que le tabac décrit dans ce certificat est le tabac «Prilep» au sens de l'accord.

Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
(Cachet et signature)